



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore Andrea LENUZZA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24951 del 27-11-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 26667 - Data adozione: 19/12/2025

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/2031 - Comunicazione annuale relativa all'aggiornamento della situazione amministrativa e produttiva degli operatori professionali registrati nel RUOP

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2025

Numero interno di proposta: 2025AD030241

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 37 del 17/9/2024 “Disciplina del Servizio fitosanitario regionale”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/9 1/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO il Documento Tecnico Ufficiale n. 4 del Servizio fitosanitario nazionale “Procedura operativa per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19”, adottato il 10/2/2022, che al paragrafo 12 chiarisce i criteri per la determinazione dell’importo dei diritti obbligatori di cui all’Allegato III Sezione III;

PRESO ATTO che l’art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 dispone che l’autorità competente tenga ed aggiorni un registro degli operatori professionali che operano sul territorio dello stato membro interessato;

PRESO ATTO che l’art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che gli operatori registrati ai sensi dell’art. 65 paragrafo 1 presentino annualmente un aggiornamento, relativo ad eventuali modifiche dei dati indicati nella domanda di registrazione, entro il 30 aprile;

PRESO ATTO che l’art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, stabilisce che ai Servizi fitosanitari regionali, nel proprio ambito territoriale, competano anche le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie;

DATO ATTO che il Servizio fitosanitario regionale si è dotato di un applicativo informatico dedicato agli operatori professionali denominato ‘FitoRT’, disponibile all’indirizzo web <https://fitort.regione.toscana.it>;

RITENUTO opportuno che le seguenti categorie di operatori registrati nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) presentino entro il 30 aprile di ogni anno un aggiornamento della situazione amministrativa e produttiva, denominato anche “Comunicazione annuale”:

a) operatori professionali aventi sede legale in Toscana registrati nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi delle lettere a), b), e) del paragrafo 1 dell’art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031;

b) operatori professionali aventi sede legale in regioni diverse dalla Toscana autorizzati a rilasciare passaporti delle piante in centri aziendali ubicati in Toscana;

RITENUTO di stabilire che gli operatori professionali sopra indicati presentino l’aggiornamento della situazione amministrativa e produttiva utilizzando l’applicativo

informatico in uso al Servizio fitosanitario regionale denominato 'FitoRT', in cui è stata attivata apposita funzionalità;

CONSIDERATO che, per gestire correttamente eventuali comunicazioni o istanze di variazione presentate dagli operatori, è necessario disporre dell'aggiornamento della situazione amministrativa e produttiva;

RITENUTO pertanto che la presentazione della "Comunicazione annuale" costituisca presupposto indispensabile per la ricevibilità di eventuali comunicazioni o istanze di variazione della situazione aziendale nei confronti del RUOP presentate nel corso dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 56 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede il pagamento da parte degli operatori professionali di diritti obbligatori per i controlli ufficiali;

RICHIAMATO l'Allegato III Sezione III del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, in cui è riportato l'ammontare dei diritti obbligatori per i controlli per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione e alla circolazione delle piante;

CONSIDERATO che l'art. 56 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, stabilisce che i diritti obbligatori per i controlli alla produzione e alla circolazione di cui all'Allegato III Sezione III abbiano validità dal 1 gennaio al 31 dicembre e che siano da corrispondersi da parte dell'operatore professionale entro il 31 gennaio del relativo anno solare;

DECRETA

1. Gli operatori registrati nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ricadenti nelle categorie seguenti devono comunicare annualmente al Servizio fitosanitario regionale un aggiornamento della situazione amministrativa e produttiva, denominato "Comunicazione annuale", utilizzando apposita funzionalità disponibile nell'applicativo informatico denominato 'FitoRT', disponibile all'indirizzo web <https://fitort.regione.toscana.it>:

a) operatori professionali aventi sede legale in Toscana registrati nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi delle lettere a), b), e) del paragrafo 1 dell'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031;

b) operatori professionali aventi sede legale in regioni diverse dalla Toscana autorizzati a rilasciare passaporti delle piante in centri aziendali ubicati in Toscana;

2. L'aggiornamento della situazione amministrativa e produttiva denominato "Comunicazione annuale" deve essere presentato dagli operatori professionali delle categorie individuate al punto 1. entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;

3. Nella comunicazione di cui al punto 1. gli operatori professionali devono produrre l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti obbligatori dovuti per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19;

4. Decorso il termine sopra indicato, agli operatori professionali inadempienti, aventi sede legale in Toscana, sarà revocata d'ufficio la registrazione nel RUOP e, qualora posseduta, l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;

5. Decorso il termine sopra indicato, agli operatori professionali inadempienti, aventi sede legale in regioni diverse dalla Toscana e autorizzati a rilasciare passaporti delle piante in centri aziendali ubicati in Toscana, sarà revocata d'ufficio l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;

6. Per ogni annualità, eventuali comunicazioni o istanze di variazione della situazione aziendale nei confronti del RUOP potranno essere presentate solo successivamente alla presentazione della "Comunicazione annuale" di cui sopra;

7. Per ogni annualità, la presentazione di una comunicazione o istanza di variazione effettuata antecedentemente alla presentazione della "Comunicazione annuale" comporterà il respingimento della comunicazione o istanza stessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE